

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, società Pasubio Group S.p.A., Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, Pasubio Rete Gas s.r.l. Unipersonale

(art. 33, co 3 bis, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)

CIG: 62764778AA

DISCIPLINARE TECNICO **PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI:**

1) REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA PER DETERMINAZIONE VALORE DELLE QUOTE AZIONARIE DEL GRUPPO SOCIETARIO PASUBIO GROUP S.P.A.

2) REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA PER DETERMINAZIONE VALORE DELLE CONCESSIONI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE PASUBIO GROUP S.P.A. E PASUBIO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. UNIPERSONALE

1) DESCRIZIONE E IMPORTO DELL'APPALTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 46 bis del d.l. n. 159/2007 e dell'art. 37 del d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, vi è l'obbligo di procedere alle gare per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali minimi, come individuati con DD.MM. 19.1.2011 e 18.10.2011, e secondo la regolamentazione di cui al D.M. 12.11.2011, n. 226.

Il Comune di Schio, designato capofila dell'ATEM “Vicenza 3 – Valli Astico, Leogra e Timonchio” a norma dell'art. 2 del surrichiamato D.M. n. 226/2011, è chiamato ad avviare la gara ad evidenza pubblica, in conformità alla previsione degli ambiti, come determinati dai decreti sopra richiamati. Costituisce atto prodromico all'avvio della suddetta gara la determinazione del valore delle concessioni per la distribuzione del gas naturale attualmente in capo alle società interamente partecipate Pasubio Group S.p.A. e Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale.

E' inoltre intendimento dei Sindaci dei Comuni soci valutare la vendita della società Pasubio Group S.p.A. Costituisce atto necessario per procedere all'eventuale vendita di cui trattasi la previa valutazione peritale delle quote azionarie societarie.

Le società Pasubio Group S.p.A. e Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. Unipersonale, con nota dell'8 aprile 2015, n. 132/Group/176/Distribuzione e successive modificazioni e integrazioni, hanno chiesto di avvalersi della prestazione della Centrale Unica di Committenza "Schio Val Leogra" per le attività di cui al presente disciplinare tecnico.

La CUC "Schio Val Leogra", con determinazione del Dirigente n. 1 del 29 maggio 2015, ha accettato l'incarico di cui sopra e si è conseguentemente attivata.

Il presente appalto ha, pertanto, per oggetto:

- a) la redazione di una perizia di stima volta ad individuare il valore delle quote azionarie del gruppo societario PASUBIO GROUP S.P.A., di proprietà dei Comuni elencati nell'allegato sub A), per le quote di partecipazione a fianco di ciascuno indicato;**
- b) la redazione di una perizia di stima volta ad individuare il valore delle concessioni per la distribuzione del gas naturale (valore della concessione e valore delle reti di proprietà delle società, ad esclusione delle reti di proprietà dei Comuni) delle società**

interamente partecipate PASUBIO GROUP S.P.A. E PASUBIO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. UNIPERSONALE, finalizzata alla determinazione del valore finale di rimborso al gestore uscente a carico del gestore subentrante, da prevedere nella successiva gara d'ambito. La perizia è da redigersi conformemente alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 12.11.2011, n. 226.

I dati riepilogativi necessari per la redazione della perizia di cui trattasi sono indicati nell'allegato sub B).

2) DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato il subappalto delle prestazioni relative al presente appalto.

Il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con la ditta appaltatrice deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 116 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

3) CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta appaltatrice dovrà costituire, per i termini di durata dell'appalto, una cauzione fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Sono fatti salvi il comma 1 dell'art. 113 del D.P.R. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dal d.lgs. n. 58/1998.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- a) rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile;
- b) rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c) impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta della società Pasubio Group S.p.A., senza alcuna riserva.

Ai sensi dell'art. 113, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'eventuale aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto fino a che non sia stata definita ogni eventuale controversia.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Resta salvo per la società Pasubio Group S.p.A. l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

A garanzia di ogni danno che potrà derivare nelle ipotesi di risoluzione del contratto o di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore o per il pagamento delle penali, la società Pasubio Group S.p.A. potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, incamerandola totalmente o parzialmente, salvi i maggiori diritti e gli ulteriori danni subiti. La cauzione copre anche le spese dei servizi eventualmente eseguiti d'ufficio, la riscossione delle penali applicate ed il pagamento delle somme dovute dall'appaltatore e terzi che la società Pasubio Group S.p.A. abbia, a qualunque titolo, anticipato con particolare riferimento ai mancati pagamenti delle retribuzioni ed ai versamenti degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i dipendenti e/o collaboratori

dell'appaltatore.

Sull'appaltatore grava l'obbligo di reintegrare a proprie spese il deposito cauzionale ogni qualvolta la cauzione sia stata escussa parzialmente o totalmente entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di escussione della società Pasubio Group S.p.A. inviato mediante pec o lettera raccomandata. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la società Pasubio Group S.p.A. ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

4) PAGAMENTI

In caso di affidamento, le fatture dovranno:

- essere intestate a Pasubio Group S.p.A., Via Cementi, 37, 36015 - Schio (VI) - Partita IVA 02681000242;
- contenere tutti i dati relativi al pagamento (IBAN, c/c dedicato ex legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni);
- riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio;
- contenere il CIG relativo al presente appalto.

5) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare l'appaltatore si obbliga:

- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o la società Poste Italiane S.p.A. e dedicati alle commesse pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto; movimenti finanziari che, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della citata legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- b) a comunicare alla società Pasubio Group S.p.A. gli estremi identificativi del conto corrente di cui al punto precedente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso entro 7 (sette) giorni, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge 13 agosto 2010, n. 136;
- c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con ditte/imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subcontraenti o subaffidatari, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla citata legge n. 136/2010 da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), informando contestualmente di ciò la società Pasubio Group S.p.A. e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a trasmettere alla società Pasubio Group S.p.A., a firma del legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e con le modalità ed i tempi comunicati dalla società stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i soggetti di cui sopra alla lettera c) della filiera delle imprese, al fine di permettere alla predetta società di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della citata legge n. 136/2010. La suddetta trasmissione potrà anche avvenire per estratto, mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. Inoltre il predetto adempimento può essere assolto dall'appaltatore mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione agli

obblighi di tracciabilità. Resta, tuttavia, ferma la facoltà della società Pasubio Group S.p.A. di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dell/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La gestione del servizio di cui al presente capitolato avviene in regime di appalto con l'esatto e completo adempimento delle condizioni di contratto, in conformità alle norme di legge, di regolamento e amministrative vigenti in materia e mediante l'impiego di personale e mezzi tecnici nell'esclusiva disponibilità dell'appaltatore e a totale suo rischio.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nei contratti collettivi di categoria applicabili alla presente tipologia di servizio. E' pertanto obbligato ad osservare tutte le disposizioni normative, gli accordi e i patti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria.

L'appaltatore è inoltre tenuto a rispettare e far rispettare al proprio personale tutte le disposizioni relative alla prevenzione infortuni, alla salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al rispetto ambientale.

L'appaltatore assume tutte le responsabilità civili e penali, anche per infortuni o danni arrecati o procurati agli utenti, a terze persone e a cose nell'espletamento dei servizi oggetto di appalto, esonerando la società Pasubio Group S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo.

6) PENALI

L'appaltatore ha l'obbligo di ottemperare a tutte le condizioni previste per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e alle disposizioni normative vigenti in materia.

Qualora le verifiche in corso di esecuzione evidenzino manchevolezze o carenze di lieve entità che, a giudizio della società Pasubio Group S.p.A., siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per l'intero servizio, l'appaltatore sarà informato per iscritto delle modalità e degli interventi da apportarsi, che andranno immediatamente effettuati senza alcun onere aggiuntivo per la società Pasubio Group S.p.A.

Qualora le giustificazioni presentate siano valutate positivamente, la società Pasubio Group S.p.A. ne darà pronta comunicazione all'appaltatore. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni ovvero qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato per la presentazione di scritti difensivi, si procederà all'erogazione della penalità. La quota relativa alla penale sarà decurtata d'ufficio da una delle fatture relative al servizio prestato o recuperata rivalendosi sulla cauzione definitiva di cui all'art. 3).

Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle perizie di cui al presente disciplinare, come stabilite nel contratto d'appalto, verrà applicata una penale di Euro 50,00.

L'applicazione della penalità, come sopra descritta, non esclude la facoltà della società Pasubio Group S.p.A., in caso di violazioni gravi o reiterate, di sospendere immediatamente il servizio e/o di risolvere il contratto procedendo nei confronti dell'appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione definitiva e ove ciò non bastasse agendo per il pieno rispetto dei danni subiti.

L'applicazione delle penalità, come sopra descritte, non estingue inoltre il diritto di rivalsa di terzi nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso unico responsabile.

7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'appaltatore, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 giorni, solari e consecutivi, che verrà assegnato dalla società Pasubio Group S.p.A. per porre fine all'inadempimento, mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la medesima ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto.

Il contratto può essere dichiarato risolto di diritto dalla società Pasubio Group S.p.A., secondo quanto stabilito dall'art. 1456 del Codice Civile, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa da comunicarsi all'appaltatore mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei seguenti casi, oltre a quelli già contemplati in altre parti del presente disciplinare:

- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;
- insolvenza o grave dissesto economico o finanziario dell'appaltatore risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso di beni e/o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore stesso;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale, ovvero nel caso di loro assoggettamento alle misure previste dalla vigente normativa antimafia;
- in caso di esito interdittivo di informazioni antimafia sull'appaltatore di cui all'art. 84 del d.lgs 6.9.2011, n. 159 rese dalla Prefettura ai sensi del protocollo di legalità delle Prefetture della Regione del Veneto del 23.7.2014;
- in caso di mancata comunicazione alla società Pasubio Group S.p.A. di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ancora di qualsiasi tentativo di pressione criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un rappresentante dell'appaltatore, o di un agente o di un dipendente, ai sensi del protocollo di legalità delle Prefetture della Regione del Veneto del 23.7.2014;
- mancata osservanza del divieto di cessione del credito maturato nei confronti della società Pasubio Group S.p.A., senza espresso consenso della società stessa;
- mancata osservanza del divieto di subappalto;
- violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di scelta del contraente, nonché di quelli richiesti per la stipulazione del contratto;
- mancato rispetto di quanto dichiarato dall'appaltatore in sede di offerta tecnica;
- cessione del contratto;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali nelle modalità di esecuzione del servizio previste dal presente disciplinare tecnico, dal contratto e dalle norme legislative, regolamentari e amministrative vigenti in materia, con particolare riferimento alla grave o reiterata inosservanza delle disposizioni a favore del personale dipendente o in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e igiene sul lavoro;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto.

La risoluzione anticipata del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno per la società Pasubio Group S.p.A., comporterà per l'appaltatore l'incameramento della cauzione definitiva, l'applicazione delle penalità previste, la perdita di ogni diritto di indennizzo per spese sostenute o mancato guadagno, l'addebito degli eventuali nuovi o maggiori oneri per la stipulazione di un nuovo contratto d'appalto. In tal caso, la società Pasubio Group S.p.A. potrà affidare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

E' fatta salva, inoltre, per la società Pasubio Group S.p.A. la facoltà di assumere ogni altra iniziativa ritenuta necessaria al fine della prosecuzione del servizio.

8) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY

L'appaltatore procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla società Pasubio Group S.p.A. e si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati, collaboratori ed eventuali tirocinanti, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e a tutte le informazioni di cui ha conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento dei dati.

L'appaltatore deve adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni e delle archiviazioni dei dati trattati.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la società Pasubio Group S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla società medesima o a terzi.

9) NORME DI SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio di cui al presente disciplinare tecnico nel rispetto delle disposizioni generali di legge in materia di prevenzione e protezione, salute e sicurezza del lavoro, nonché delle disposizioni particolari relative all'ambiente in cui si svolgono le attività, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

I costi della sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto sono pari ad Euro 0,00 (zero/00). La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9.4.2008, n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto si tratta di prestazioni di natura intellettuale.

10) DOMICILIO

Il domicilio eletto dalla società Pasubio Group S.p.A. e dall'appaltatore è quello delle rispettive sedi legali. Ogni variazione del domicilio deve essere comunicata all'altra parte in forma scritta.

11) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

E' facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto derivante dal presente disciplinare tecnico, mediante transazione ex art. 239 del d.lgs. n. 163/2006.

In caso di mancato raggiungimento della transazione, le controversie saranno definite in sede giudiziaria. Il Foro competente è quello di Vicenza.

In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia, l'appaltatore non potrà sospendere, pregiudicare o ritardare l'effettuazione dei servizi oggetto di appalto.

12) NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare tecnico, si fa rinvio al bando di gara, al disciplinare di gara, al Codice Civile, al d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni, al d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.